



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TOMASELLI, LATORRE, MARITATI, MONGIELLO,
PROCACCI, LEGNINI, ASTORE, SBARBATI, TEDESCO e ANTEZZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2012

Abrogazione dell’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
in materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione
di idrocarburi liquidi e gassosi in mare

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la disciplina delle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, con disposizioni volte prevalentemente a fissare un'unica fascia di rispetto per lo svolgimento di tali attività in mare e ad innovare le soglie di contaminazione applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo delle Forze armate, indebolendo gravemente i divieti che tale disciplina aveva stabilito al fine di proteggere l'ambiente marino dal pericolo di drammatiche e irreversibili contaminazioni.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. La principale modifica prevista dal nuovo testo del comma 17 consiste nella fissazione di un'unica, per olio e per gas, e più rigida fascia di rispetto, fino alle dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato, invece, il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette. A fronte di tale disposizione, il nuovo articolo 6 conferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini delle eventuali relative proroghe. Anzi, tale disposizione viene ampliata garantendo che nell'ambito dei titoli

già rilasciati possono essere svolte, oltre alle attività di esercizio, tutte le altre attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di giacimenti già noti o ancora da accertare, e consentendo di valorizzare nel migliore dei modi tutte le risorse presenti nell'ambito dei titoli stessi.

Per effetto di tali ultime disposizioni, la possibilità offerta alle compagnie petrolifere di accrescere lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana aumenta notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse, in particolare lungo la costa adriatica, destando forti preoccupazioni nelle comunità locali.

Tra le altre disposizioni, viene confermata la disposizione secondo cui le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Sono fatte salve, tuttavia, rispetto al regime di sottoposizione alla VIA sopra illustrato, le attività di cui l'articolo 1, comma 82-*sexies*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati. Anche in questo caso, le modifiche proposte avranno inevitabili conseguenze sull'ambiente marino.

Infine, il comma 2 dell'articolo in esame novella il comma 5-*bis* dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di gestione dei materiali e dei rifiuti e di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale prevedendo che con decreto interministeriale saranno determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, applicabili ai siti appartenenti al demanio militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse

porzioni di essi. Tale disposizione non ponendo limiti rischia di ampliare notevolmente quelli oggi esistenti con pesanti ricadute sull'ambiente.

La consapevolezza dei rischi e delle conseguenze ambientali che ricadrebbero sul Mediterraneo, date le sue caratteristiche, nel caso di contaminazione dell'ambiente marino, induce a considerare con estrema prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi a largo delle coste del nostro Paese. Di qui la necessità di abrogare l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 17, e 184, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.